



FONDAZIONE
SVILUPPO
CA' GRANDA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI DINTERESSI

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 2018



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interessi nell'ambito dei Processi Rilevanti della Fondazione e, nella specie, nell'ambito dell'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio in gestione.
2. Le disposizioni in materia di conflitto di interessi contenute nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e negli altri Atti e/o Regolamenti eventualmente adottati dalla Fondazione integrano il presente Regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. **Soggetti Rilevanti** – i soggetti che, per legge, per contratto o per dovere professionale, hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario della Fondazione nell'esercizio delle funzioni decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate, ovvero, ai fini che ivi rilevano:
 - i. i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. il Presidente della Fondazione;
 - iii. il Direttore Generale;
 - iv. il Direttore Operativo;
 - v. il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (di seguito anche soltanto "RPC");
 - vi. i Responsabili di funzione;Le situazioni cui si riferisce il presente Regolamento rilevano anche nei confronti di commissioni o altri organi di valutazione nominati di volta in volta individuati e, in generale, per coloro ai quali la Fondazione affida con incarichi ad hoc lo svolgimento di Processi Rilevanti.
 - b. **Soggetti Collegati** – i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:
 - i. gli stretti familiari del Soggetto Rilevante, quali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;
 - ii. le società o l'ente di cui il Soggetto Rilevante è socio o fa parte, a qualsiasi titolo (anche in qualità di dipendente);
 - iii. le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali il Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di



controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, comitato tecnico-scientifico o funzioni equipollenti) o per le quali svolga incarichi di consulenza o attività scientifica di qualsiasi genere, ovvero alle quali, comunque, fornisca prestazioni – anche non retribuite;

- iv. le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante – ovvero uno dei soggetti di cui alla prima parte della presente lettera - rivesta uno dei ruoli o svolga una delle attività indicati nel punto precedente.
- c. **Processi Rilevanti** – i processi, anche contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la gestione degli interessi della Fondazione aventi un rilievo - anche economico - significativo, ovvero, a titolo esemplificativo:
 - i. la selezione dei conduttori;
 - ii. la selezione dei fornitori di opere, forniture, servizi e prestazioni professionali;
 - iii. la selezione del personale.
- d. **Conflitto di interessi attuale** – la situazione che si verifica quando un Soggetto Rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un Soggetto ad esso Collegato e tale interesse ultroneo interferisca con quello della Fondazione nell'ambito dei Processi Rilevanti.
- e. **Conflitto di interessi potenziale** – la situazione che si verifica quando un Soggetto Rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un Soggetto ad esso Collegato e tale interesse ultroneo sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello della Fondazione nell'ambito dei Processi Rilevanti.
- f. **Gravi ragioni di convenienza** – le situazioni che inducano a far reputare verosimilmente opportuna l'astensione dal processo decisionale, pur in presenza di una situazione che non assurge ad essere classificata di conflitto attuale o potenziale.

Art. 3

Articolazione dell'attività e responsabilità

1. La gestione dei conflitti di interessi consta delle seguenti fasi:
 - a. identificazione delle situazioni di conflitto di interessi;
 - b. gestione dei conflitti di interessi con adozione di adeguati presidi;
 - c. monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interessi.
2. Il Direttore Generale è responsabile delle attività di cui al precedente comma, da svolgersi nel rispetto del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di tutti i Soggetti Rilevanti di evidenziare e



rappresentare ogni possibile conflitto di interessi, anche meramente potenziale, di cui dovessero essere portatori nell'ambito di un Processo Rilevante, nei modi e termini di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Presidi organizzativi e procedurali

1. La Fondazione ha adottato presidi organizzativi che prevedono:
 - a. la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse Funzioni;
 - b. la formalizzazione dei processi decisionali rilevanti, in modo da assicurarne la tracciabilità;
 - c. la registrazione delle operazioni in conflitto di interessi.

Art. 5

Dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio dei conflitti di interessi

1. I Soggetti Rilevanti, nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione da cui risulti l'indicazione di eventuali Soggetti Collegati e l'assenza di situazioni di conflitti di interessi, anche meramente potenziali, al momento della dichiarazione.
2. Il Soggetto Rilevante è tenuto a rinnovare, con cadenza annuale e con riferimento ad ogni Processo Rilevante in essere presso la Fondazione, la dichiarazione di cui al precedente comma ovvero, nel corso dell'anno, ad indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata. In particolare, le comunicazioni di variazione debbono essere effettuate non appena viene in rilievo o si scopre una delle situazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento e, in ogni caso, prima che si esaurisca il processo decisionale.

Art. 6

Obbligo di segnalazione, astensione e allontanamento in caso di conflitto di interessi

1. I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente e in forma scritta, al Direttore Generale della Fondazione e al Consiglio di Amministrazione della medesima, le eventuali situazioni che ritengono costituire un attuale o potenziale conflitto di interessi.
2. Per i Componenti degli Organi collegiali, tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in conflitto di interessi - prima dell'apertura della discussione o anche successivamente nel momento stesso in cui viene in rilievo, ma prima della decisione - ed è formalizzata nel verbale della seduta medesima.



3. Il Soggetto Rilevante è tenuto, altresì, in caso di conflitto, attuale o anche meramente potenziale, ad astenersi dall'adottare qualsivoglia atto endo-procedimentale e provvedimento deliberativo che sarà adottato da altro soggetto, individuato dal Direttore, che opera all'interno della Fondazione. Qualora lo stesso Direttore dovesse essere in conflitto d'interessi, sarà il Presidente ad individuare il soggetto che dovrà sostituire per quell'atto il Direttore.
4. Di tutto quanto sopra si deve dare specifica evidenza scritta.

Art. 7

Acquisizione della dichiarazione in caso di “gravi ragioni di convenienza”

1. Nel caso in cui sussistano “gravi ragioni di convenienza” che inducano a far reputare verosimilmente opportuna l'astensione dall'attività rilevante, il Soggetto deve segnalare la predetta situazione al Direttore Generale della Fondazione e, per conoscenza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
2. Compete al Direttore Generale della Fondazione, cui è rivolta la segnalazione di cui al precedente comma, il compito di effettuare una valutazione circa la sussistenza di un conflitto, almeno potenziale, in capo al Soggetto Rilevante interessato. Qualora sia il Direttore a versare in una situazione di conflitto d'interessi, sarà il Presidente a effettuare la valutazione suddetta.
3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, il Direttore Generale o il Presidente della Fondazione deve trasmettere formale comunicazione scritta al Soggetto Rilevante interessato, al Consiglio di Amministrazione, nonché al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, pronunciandosi sull'opportunità dell'astensione dalla partecipazione all'attività.
4. Delle decisioni assunte in costanza di situazioni di conflitto di interessi deve essere sempre data adeguata e puntuale motivazione ad opera del Direttore Generale o del Presidente della Fondazione. La motivazione dovrà contenere le ragioni poste alla base dell'atto decisorio.

Articolo 8

Controllo generale e segnalazione della sussistenza di conflitti di interessi nell'ambito dei processi rilevanti

1. Nel caso in cui il Direttore Generale (o il Presidente nel caso di conflitto riguardante il Direttore) riscontri la sussistenza di un conflitto di interessi, che non sia stato segnalato ad opera del Soggetto Rilevante coinvolto, egli ha l'obbligo di comunicarlo al Consiglio di Amministrazione e di sospendere il Processo e/o le decisioni in essere, intimando il soggetto interessato dal conflitto di dichiararlo formalmente nelle modalità indicate dall'articolo 6, comma 1.



2. Laddove ricorrano situazioni di “gravi ragioni di convenienza” di cui all’articolo 7 del presente Regolamento, il Direttore Generale (o il Presidente nel caso di conflitto riguardante il Direttore) procede nei termini di cui al precedente comma, segnalando – altresì – al Soggetto coinvolto, le ragioni dell’opportunità di astenersi dal Processo o della possibilità di prendervi ugualmente parte.

Articolo 9

Conseguenze per la partecipazione a processi in conflitto di interessi

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7 – ad opera di un Soggetto Rilevante determinerà l’applicazione dei provvedimenti previsti dal Codice Disciplinare per le violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
2. Nei casi indicati nel precedente comma, il Direttore Generale della Fondazione (o il Presidente nel caso di conflitto d’interessi del Direttore) provvede a dare comunicazione delle intervenute violazioni al Consiglio di Amministrazione, affinché formuli le valutazioni e assuma i provvedimenti che riterrà opportuni.
3. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Fondazione di agire per il risarcimento del danno eventualmente conseguente all’adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del Soggetto in conflitto di interessi.

Articolo 10

Registro dei conflitti di interessi

1. I Processi e le Attività nel cui ambito sia stata riscontrata una situazione di conflitto di interessi sono riportati in un registro a cura del Direttore Generale della Fondazione, in cui sono altresì riportate – per ciascuna fattispecie di conflitto – le misure poste in essere, nonché la data di inizio e di eventuale conclusione della situazione di conflitto medesima.
2. Il Registro dei conflitti di interessi è inviato annualmente al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e all’Organismo di Vigilanza ai sensi di cui al D. Lgs. 231/2001.



**Articolo 11
Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul profilo della Fondazione.